

Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali

Indice

Titolo I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Normativa di riferimento
- Art. 3 - Valori etici e culturali
- Art. 4 - Competenze del Sindaco
- Art. 5 - Diritti degli animali

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 6 - Definizioni
- Art. 7 - Ambito di applicazione
- Art. 8 - Esclusioni

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 9 - Detenzione di animali
- Art. 10 - Divieti e obblighi
- Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
- Art. 12 - Abbandono di animali
- Art. 13 - Avvelenamento di animali
- Art. 14 - Tutela degli habitat, attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-atteversamento, sottopassaggi e cartellonistica
- Art. 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 16 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio
- Art. 18 - Esposizione di animali
- Art. 19 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Titolo IV - CANI

- Art. 20 - Detenzione cani
- Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 22 - Divieto di detenzione a catena o similari
- Art. 23 - Dimensioni e caratteristiche dei recinti o box
- Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 26 - Accesso nei pubblici esercizi
- Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art. 28 - Caudotomia, conchectomia e taglio delle corde vocali

Titolo V - GATTI

- Art. 29 - Definizione dei termini usati nel presente titolo
- Art. 30 - Divieti
- Art. 31 - Compiti dell'Azienda Sanitaria
- Art. 32 - Gestione delle colonie feline da parte dei/delle gattari/gattar
- Art. 33 - Colonie feline

Titolo VI - ALTRI MAMMIFERI

- Art. 34 - Detenzione di mammiferi non appartenenti alle specie sopra indicate

Titolo VII - VOLATILI

- Art. 35 - Detenzione di volatili
- Art. 36 - Dimensioni delle gabbie
- Art. 37 - Divieto di alimentazione dei colombi urbani

Titolo VIII - ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE ACQUATICHE

Art. 38 - Detenzione di specie animali acquatiche

Art. 39 - Capacità e caratteristiche degli acquari

Titolo IX - RETTILI E ANFIBI

Art. 40 - Detenzione di rettili e anfibi

Art. 41 - Dimensioni e caratteristiche di acquari, terracquari e gabbie

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Sanzioni

Art. 43 - Vigilanza

Art. 44 - Inumazione di animali

Art. 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

Il Comune di **xxxxxxxxxx**, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto:

1. promuove la cura, la conservazione e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco il 15/10/1978 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente. Pertanto il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
5. Gli interventi di pianificazione del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è quella vigente in materia al momento della redazione del presente regolamento

- Artt. 823 e 826 del Codice Civile;
- Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" (G.U. n. 178 del 31/7/2004);
- Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" (G.U. n. 30 agosto 1991)
- Legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione" (C.I.T.E.S)
- Legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
- DPR 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Legge Regionale 8/1994 "Tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Legge Regionale 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";
- Legge Regionale 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale", e relative Delibere attuative;

- Ordinanza ministeriale 27/08/2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani" (GU 213 del 10/9/2004);
- Decreto Legislativo n. 285 del 1992 "Nuovo Codice della Strada"
- Ordinanza Ministeriale 14/03/2009 "Modifiche all'Ordinanza 18 dicembre 2008 sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati".
- Ordinanza Ministeriale 14/01/2010 "Proroga e modifica dell'ordinanza 19 marzo 2009, recante: 'Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati'"
- Ordinanza Ministeriale 03/03/2009 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. n. 68 del 23 marzo 2009)
- Ordinanza Ministeriale 22 marzo 2011 "Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani."
- Legge Regionale 15/2006 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna"
- Delibere della Giunta Regionale 394/06 e 647/07 "Istruzioni tecniche di attuazione della L.R. 5/2005"

Art. 3 - **Valori etici e culturali**

Il Comune di **xxxxxxxxxx**:

1. valorizza le attività connesse con la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. opera affinché sia promosso il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.
4. promuove l'amicizia fra i bambini, gli anziani e gli animali, anche attraverso la modalità della pet-therapy. L'animale rappresenta, infatti, un vero amico: stimola all'attività, lo incoraggia ad interagire con esso, sa dare affetto. L'animale promuove lo sviluppo del senso di responsabilità e del dovere, introduce all'insegnamento degli eventi critici della vita, quali l'amore, la malattia, la nascita, la morte.
5. si impegna a tutelare e a realizzare, anche in armonia con le indicazioni di Rete Natura 2000, corridoi ecologici per la fauna selvatica anche in area urbana.

Art. 4 - **Competenze del Sindaco**

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile:

1. esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. promuove la cura e la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché di quelle rientranti nell'elenco delle specie ritenute cacciabili nel rispetto di quanto previsto nella specifica normativa.
3. vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 5 - **Diritti degli animali**

Il Comune:

1. riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto dei diritti degli animali.
2. promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa nazionale e internazionale.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 - **Definizioni**

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie animali, vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà nonché a tutte le specie selvatiche.

Art. 7 - **Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali (ivi comprese quelle tutelate da Leggi specifiche) che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di **xxxxxxxxxx**.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 6.

Art. 8 - **Esclusioni**

Fatti salvi gli illeciti penali e/o amministrativi previsti dalle Leggi vigenti le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - **Detenzione di animali**

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli tenuto conto della specie e della razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche etologiche, anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I locali di ricovero devono essere dotati di sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
6. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo dalle intemperie e dall'esposizione al sole.

Art. 10 - **Divieti e obblighi**

È vietato:

1. porre in essere atti lesivi, attivi od omissivi, dell'integrità fisica e psichica di qualsiasi animale e inoltre percuoterli, sottoporli a fatiche, sforzi eccessivi o rigori climatici ingiustificati per la loro specie o razza e per le loro caratteristiche individuali;
2. apporre agli animali collari con le punte rivolte all'interno, e, di norma, collari che provochino stimolazioni elettriche, elettroniche e/o da ultrasuoni;
3. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a esposizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
4. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;

5. tenere costantemente animali in terrazze o balconi: durante il periodo di permanenza dovranno poter utilizzare idoneo ricovero adeguato alle dimensioni dell'animale, coibentato ed impermeabilizzato, chiuso su tre lati, riparato dal sole e dalle intemperie. L'animale dovrà avere costantemente acqua da bere. È vietato isolarli in rimesse, cantine o soffitte, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
6. detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
7. detenere permanentemente in gabbia furetti;
8. detenere animali confinati lungo l'argine dei corsi d'acqua e nelle aree golenali;
9. addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica;
10. utilizzare animali per il pubblico divertimento; sono assolutamente vietati scommesse e combattimenti tra animali di qualsiasi tipo;
11. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei bauli ciechi delle auto;
12. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei: gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi ed avere adeguata areazione e la possibilità di garantire l'abbeveraggio degli animali;
13. condurre animali a guinzaglio tramite veicoli di qualunque genere;
14. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre, prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
15. detenere direttamente sul ghiaccio animali vivi, quali aragoste e astici durante le fasi di commercializzazione;
16. utilizzare e detenere colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;
17. sono vietate su tutto il territorio comunale l'esposizione e la vendita di animali colorati artificialmente;
18. chiunque detenga un animale a qualsiasi titolo è tenuto a garantire l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario;
19. chiunque assista o determini l'investimento di un animale è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL o alle centrali operative delle Forze dell'Ordine, affinché venga attivato il necessario soccorso dal Servizio Veterinario dell'Azienda ASL. In base a quanto disposto dal Codice della Strada¹.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona ed a quella alloctona presente stabilmente sul territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. È comunque sempre vietato inseguire, catturare o molestare fauna autoctona o alloctona nel periodo in cui i piccoli delle varie specie sono sottoposti a cure parentali, per cui la perdita del genitore da cui dipendono ne causerebbe la morte per inedia.
A maggior precisazione, per i piani di controllo previsti dalla L.N. 157/92 e dalla L.R. 8/94 e successive modifiche, i metodi usabili e l'ausilio di cani devono essere assolutamente coerenti con le leggi summenzionate, selettivi e rispettosi delle specie non bersaglio.
3. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

¹ articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comma "9-bis: "L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00".

Art. 12 - **Abbandono di animali**

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona, alloctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - **Avvelenamento di animali**

1. Per la lotta agli avvelenamenti degli animali si seguono le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale n. 469/2009. In particolare è obbligatorio segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL tutti i casi di morte per avvelenamento, o sospetto avvelenamento di animali, o il ritrovamento di esche, e la zona in cui gli avvelenamenti o i casi di sospetto avvelenamento di animali si sono verificati. L'Azienda Sanitaria pubblica provvederà ai successivi adempimenti di legge.
2. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie animali, e rese note dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.
4. I metodi di derattizzazione devono essere tali da ridurre al minimo le sofferenze degli animali verso i quali sono indirizzate.

Art. 14 - **Tutela degli habitat, attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. Nel caso in cui sia necessario, per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento stradale, potranno essere predisposti appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto il manufatto stradale; contemporaneamente potranno essere posizionate barriere antiattraversamento per impedire agli stessi l'invasione della carreggiata.
3. Nelle zone di cui ai commi 1 e 2 potrà essere installata apposita cartellonistica di pericolo generico, che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie preferenziale per la quale l'attraversamento è stato realizzato.
4. L'Amministrazione comunale può promuovere l'installazione di segnalatori luminosi lungo le strade oggetto di attraversamento della fauna selvatica al fine di tutelare l'incolumità delle persone, degli animali e dei mezzi.
5. I pannelli fonoassorbenti collocati ai margini delle vie di comunicazione devono essere realizzati con materiali colorati e non riflettenti e con chiare sagome di rapaci diurni.
6. Gli interventi di ripristino e manutenzione di bacini idrici, invasi e corsi d'acqua non devono avvenire nei mesi da febbraio a maggio al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo e la migrazione degli anfibi. Nel caso di realizzazione di invasi e piscine gli stessi devono essere opportunamente protetti ed è obbligatoria l'installazione di idonee rampe di risalita - del tipo skamper ramp - per la fauna selvatica.
7. Il Comune di **xxxxxxxxxx** regola gli interventi di ristrutturazione edilizia su vecchi fabbricati nei periodi di nidificazione dell'avifauna.
8. Nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni edilizie è auspicabile l'installazione di apposite strutture per il riparo dei Chiroteri (pipistrelli) e di nidi artificiali per rondini, rondoni e balestrucci.

9. L'Amministrazione comunale si impegna a promuovere l'adozione di provvedimenti necessari per la messa in sicurezza per l'avifauna di tutte le nuove linee elettriche e di quelle esistenti in caso di manutenzione straordinaria.

10. Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio del territorio e vanno segnalati ai cittadini ed agli educatori perché vengano fatti rispettare e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, api, alcune specie di coleotteri etc.). Sono inoltre tutelati altri artropodi (es. grilli, cicale, libellule etc).

Il Comune curerà la preservazione e/o eventuale riqualificazione delle aree, delle essenze, delle piante e delle siepi di cui questi insetti hanno particolare necessità. Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura.

Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi di proprietà comunale le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.

Art. 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. Al fine di favorire la circolazione degli animali da compagnia, è possibile ai proprietari/conducenti con animali al seguito utilizzare i mezzi pubblici.
2. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974, modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico; sui mezzi di trasporto pubblico, non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o sovrattassa;
3. Tale diritto vale anche per proprietari portatori di disabilità psico-fisiche, accompagnati dai loro cani da assistenza.

Art. 16 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' vietato, sul territorio comunale, utilizzare per l'accattonaggio:

- a) cuccioli, di età inferiore a 5 mesi, anche se presente la madre;
- b) animali in evidente stato di gravidanza;
- c) animali in condizioni di sofferenza fisica, debilitati e/o malati.

2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici saranno ricoverati presso la struttura pubblica in attesa dei necessari accertamenti sanitari ed amministrativi e della valutazione sullo stato di detenzione e gestione dell'animale.

Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi anche se in omaggio.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.

Art. 18 - Esposizione di animali

1. E' vietata alle attività commerciali che vendono animali l'esposizione di animali in vetrina, ad esclusione di acquari, terrari e gabbie di volatili. Nel caso di questi ultimi, gli animali dovranno essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere; dovranno inoltre avere a disposizione acqua e cibo. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.

2. In qualsiasi attività commerciale non di settore, in luoghi e locali pubblici, è vietato utilizzare ed esporre animali vivi, a titolo di richiamo ed attrazione, salvo acquari.

3. E' espressamente vietato il commercio ambulante o occasionale di animali oggetto del presente regolamento.
4. È fatto obbligo agli esercizi commerciali di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita relativamente ai cani, gatti e furetti.
5. È fatto obbligo agli esercizi commerciali di dare indicazioni sulle esigenze degli animali che vengono venduti e di fornire l'esatta età dei cuccioli, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore.

Art. 19 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni.
2. Il divieto di cui al punto 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.
3. Fermo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 è fatto comunque obbligo ai circhi attendati nel territorio del Comune di **XXXXXXXXXX** con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
 - rispettare i requisiti strutturali come da Delibere della Giunta Regionale 394/06 e 647/07
 - assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
 - disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 6 della Legge 150/1992,
 - assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - tenere a opportuna distanza animali tra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e di gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda/predatore;
 - garantire che le strutture godano di arricchimenti ambientali e siano collocate in modo da non consentire a terzi il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo;
 - esporre gli animali al pubblico esclusivamente negli orari di spettacolo e/o intrattenimento, ossia durante l'esibizione dei medesimi e solo all'interno della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.
4. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:
 - a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
 - b) elenco completo ed aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
 - c) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
 - d) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
 - e) planimetria con data e firma;
 - f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.
5. Data inoltre l'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di rettili.

Titolo IV - CANI

Art. 20 - Detenzione cani

1. Ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 27/2000, i cittadini proprietari o detentori di cani provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina, entro trenta giorni dall'acquisto o dal

possesso dell'animale, e alla conseguente identificazione tramite inserimento di microchip, effettuata da medico veterinario, e restituzione della relativa documentazione all'Anagrafe Canina entro 30 giorni.

2. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà notificare all'anagrafe canina ogni eventuale parto, entro il termine di trenta giorni, con l'indicazione del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.

Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 22.

4. Di norma, nei centri urbani, i cani devono essere condotti al guinzaglio dal loro proprietario o altro detentore, oppure dotati di museruola. I cani possono essere lasciati liberi all'interno di aree di sgambamento appositamente destinate, e predisposte dal Comune.

Art. 22 - Divieto di detenzione a catena o similari

1. È vietato detenere costantemente i cani legati: per i periodi di tempo in cui sono tenuti a catena (o similari), la catena dovrà essere di lunghezza non inferiore a otto metri, (misurati con la catena posta a terra): la catena dovrà essere scorrevole su di un cavo aereo - di lunghezza non inferiore a m. 4 - e dotata di due moschettoni rotanti alle estremità per evitare lo strangolamento, evitando in ogni modo che si attorcigli attorno ad un palo o albero, compromettendo i liberi movimenti del cane. In ogni caso, dovrà essere consentito al cane di sdraiarsi, di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua. Infine, il collare del cane deve essere morbido e non del tipo "a strangolo".

Art. 23 - Dimensioni e caratteristiche dei recinti o box

1. Per ogni cane di taglia medio-piccola (fino a circa 10 kg di peso), la superficie di base del recinto o del box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9. Per cani di taglia/peso superiore la superficie prevista dovrà essere non inferiore a 15 mq.

Per ogni cane in più si aggiungeranno 3 mq. Ogni recinto o box non può contenere più di 3 cani. Sono esclusi gli eventuali cuccioli in fase di allattamento e svezzamento.

2. Deve essere prevista almeno una cuccia che dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati, oltre al tetto, ed essere rialzata da terra di almeno 10 cm; al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata e idonea schermatura; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, ove non sussistano divieti di accesso.

Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, deve essere prevista l'individuazione di aree destinate a sgambamento, mediante appositi cartelli e recinti, dotate anche delle opportune attrezzature. La loro realizzazione potrà essere sia a cura

dell'Amministrazione comunale che di privati cittadini o svolta in collaborazione col volontariato.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, che avranno cura di evitare che vengano arrecati danni alle piante o alle strutture presenti.

3. Anche nelle aree o percorsi dedicati vige l'obbligo di raccolta degli escrementi.

Art. 26 - Accesso nei pubblici esercizi

1. I cani, accompagnati dal proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, possono accedere, tenuti al guinzaglio:

- negli uffici pubblici, o ad uso pubblico
- nei locali pubblici,
- nei pubblici esercizi,
- nelle gallerie dei centri commerciali.

2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà disporre di apposita museruola. L'accesso ai locali dovrà avvenire preferibilmente con museruola applicataⁱⁱ, ed in ogni caso la museruola dovrà essere applicata se richiesto del gestore. In caso di locali particolarmente affollati o rumorosi l'accesso ai locali dovrà avvenire sempre con museruola applicata. Sarà inoltre cura del conduttore dell'animale far sì che questi non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno a persone o cose.

3. E' vietato l'accesso ai cani nei negozi di vendita di alimenti e all'interno dei reparti alimentari dei supermercati.

4. I cani possono accedere, se muniti di guinzaglio e museruola, nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

5. E' facoltà del gestore o proprietario di pubblici esercizi vietare l'accesso ai cani: nel caso, è onere del gestore segnalare in maniera chiara tale divieto all'ingresso del locale².

Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di cani, durante la conduzione degli stessi, hanno l'obbligo di portare con sé apposita paletta o sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta ed al corretto conferimento degli escrementi. Tali strumenti devono essere esibiti su richiesta agli incaricati della vigilanza di cui all'art.43

3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro, comprese le aree di sgambamento) dell'intero territorio comunale.

Art.28 - Caudotomia, conchectomia e taglio delle corde vocali

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, recepita con L. 201/2010, sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

- a) recisione delle corde vocali
- b) taglio delle orecchie
- c) taglio della coda

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

² Il Comune avrà cura di dare informazione alle associazioni di categoria riguardo a tale onere

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi del codice penale vigente.

Titolo V - GATTI

Art. 29 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
4. I cittadini che si occupano di nutrire ed accudire le colonie di gatti sono comunemente denominati gattari/gattare.

Art. 30 - Divieti

1. È fatto espresso divieto di sottoporre i gatti, sia liberi, sia di proprietà, alla deungulazione ovvero di procedere all'asportazione della prima falange del dito.

Art. 31 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

1. Il Comune collabora (mediante convenzioni, accordi, ecc...) con il servizio veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente e con veterinari privati per la sterilizzazione dei gatti randagi, maschi e femmine, appartenenti alle colonie censite.
2. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione o per eventuali cure, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune che dalle associazioni di volontariato, che dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Una volta sterilizzati, i gatti, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario. (Per quanto riguarda la limitazione delle nascite, si rimanda a quanto definito dall'art. 23 della L. 27/2000.)

Art. 32 - Gestione delle colonie feline da parte dei/delle gattari/gattare

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie, segnalando al Comune i gatti da sterilizzare e quelli che necessitano di cure.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti delle colonie censite, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 33 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di **xxxxxxxxxx** che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni di volontariato ed i singoli cittadini. Tale

censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute. Dovrà essere redatto un albo delle colonie e/o oasi feline e per ciascuna di esse dovrà essere individuato un responsabile e messo a disposizione specifico recapito. L'Amministrazione comunale potrà individuare tale responsabile anche attraverso l'attivazione di apposite convenzioni con associazioni di volontari operanti sul territorio.

3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat salvo in caso di evidente necessità: la cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita solo per comprovati motivi sanitari, viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni.

Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'Azienda Sanitaria e di concerto con il Comune di **XXXXXXXXXX** e l'associazione che li ha in cura.

Titolo VI – ALTRI MAMMIFERI

Art. 34 - Detenzione di mammiferi non appartenenti alle specie sopra indicate

Al fine di mantenere quanto più inalterate le caratteristiche etologiche e di benessere degli animali menzionati in questa sezione trovano applicazione le norme della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 e dei successivi provvedimenti attuativi.

Titolo VII - VOLATILI

Art. 35 - Detenzione di volatili

1. I volatili (escluse le razze regolamentate da apposite leggi sulla caccia ed esotiche), per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse dovranno essere tenute in idonee condizioni igieniche e non essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti, inoltre dovranno essere mantenute le condizioni di alternanza di illuminazione della giornata (giorno/notte), nonché di areazione.

Art. 36 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) fino a due esemplari il lato maggiore della gabbia deve essere di tre volte la misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande, auspicando che il proprietario o detentore scelga una misura della voliera che arrivi a 5 volte la misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande. Le altre due misure non possono essere inferiori alla metà della prima;

b) per ogni esemplare in più le dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art.37 Divieto di alimentazione dei colombi urbani

1. È vietato alimentare colombi urbani nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato. Tale divieto vige anche nelle aree private, quando ciò crei inconvenienti igienico sanitari che interessino la comunità.

2. I proprietari degli immobili predispongono interventi finalizzati ad evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei colombi.

3. I proprietari, i conduttori o amministratori di edifici pubblici e privati devono effettuare altresì la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili e sottoportici), mediante asportazione del guano e disinfestazione.

In deroga ai punti precedenti l'amministrazione comunale può individuare delle aree in cui possono essere alimentati i colombi da parte di persone autorizzate, nell'ottica di promuovere progetti di controllo incruento sulla specie, al fine di:

- a) monitorare lo stato di salute della colonia (disinfettare i ricoveri, disinfestare gli individui parassitati);
- b) distribuzione di mangimi e integratori;
- c) asportazione di uova esercitando un controllo numerico sulla colonia.

Titolo VIII - ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE ACQUATICHE

Art. 38 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali appartenenti a specie acquatiche devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche. Quelli appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.

Art. 39 - Capacità e caratteristiche degli acquari

1. La capacità dell'acquario non dovrà essere inferiore a: 1 litro per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati che non raggiungono i 5 cm di lunghezza; 2 litri di acqua per centimetro (somma delle lunghezze degli animali ospitati) degli animali più lunghi di 5 centimetri.

2. Per garantire una sufficiente superficie per lo scambio gassoso, l'altezza dell'acquario non dovrebbe mai superare la sua larghezza aumentata del 50%; all'interno dell'acquario deve essere presente arredo anche vegetale atto a fornire un luogo di rifugio e differente territorialità idoneo al benessere degli animali ittici ospitati.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

4. Negli esercizi commerciali la densità degli animali acquatici e la capacità degli acquari possono variare in funzione della adeguatezza degli impianti di depurazione, filtraggio e ossigenazione dell'acqua. Specie con aggressività intraspecifica possono essere contenute per brevi periodi in contenitori di dimensione e quindi di capacità idrica inferiore.

Titolo IX - RETTILI E ANFIBI

Art. 40 - Detenzione di rettili e anfibi

1. Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere. In particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali.

2. Devono essere evitate in ogni caso situazioni di sovrappopolamento

Art. 41 - Dimensioni e caratteristiche di acquari, terracquari e gabbie

1. Acquari, terracquari e gabbie (di seguito nominati "contenitori") devono essere predisposti in modo tale da evitare la fuga degli animali detenuti.

2. I contenitori devono presentare internamente angoli e bordi arrotondati e superfici lisce che evitino il rischio di abrasioni per gli animali durante le loro attività quotidiane.

3. I contenitori devono riprodurre gli elementi essenziali dell'ambiente naturale delle specie in essi detenute.

4. I contenitori devono presentare un sistema di areazione, un sistema di termoregolazione e un sistema di illuminazione correttamente funzionanti e tarati secondo le esigenze delle specie detenute.

5. Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in ogni direzione, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, e l'inversione del senso di

marcia o della traslazione. La lunghezza e la larghezza dei contenitori devono rispondere entrambe ai seguenti parametri percentuali minimi, riferiti alle dimensioni dell'adulto della specie/tipo: anfibi, sauri e loricati, 300% della lunghezza massima del corpo dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); serpenti, 150% della lunghezza dell'esemplare più lungo in esso detenuto e per quanto riguarda la larghezza 50% della lunghezza dell'animale; è ammessa la presenza di non oltre 2 esemplari nella stessa teca (con un incremento del 20% della superficie), purché vengano forniti arredi, rifugi o tane che consentano agli animali di ripararsi dall'eventuale aggressione dell'altro ospite ed in ogni caso assicurino all'animale un nascondiglio; tartarughe, 500% della lunghezza massima del carapace dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore). Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere comunque inferiori a cm 60x40, altezza cm 35 (incremento del 20% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore).

6. I contenitori che detengono specie con abitudini anfibe devono presentare un settore destinato all'immersione fornito di termoregolatore, pompe e filtri funzionanti che garantiscano la corretta temperatura e pulizia dell'acqua, ed un settore destinato alla vita subaerea agevolmente raggiungibile dagli esemplari detenuti. Entrambi i settori devono avere dimensioni tali da permettere in ciascuno i movimenti agevoli degli animali in ogni direzione.

7. Nei contenitori devono essere sempre presenti: un substrato regolarmente pulito da deiezioni, resti di alimento, di esuvie ed altro materiale organico; acqua fresca, pulita e accessibile agli animali; almeno una zona di rifugio entro la quale gli animali possano agevolmente nascondersi alla vista e al contatto degli altri animali presenti all'interno e all'esterno del contenitore nonché dell'uomo; appigli e posatoi per le specie in grado di arrampicarsi.

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – **Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6³, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione.

2. Per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di una somma **da € 100,00 a € 500,00**.

La violazione di quanto stabilito dall'art.19 relativo a spettacoli ed intrattenimenti con utilizzo di animali comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da **€ 100,00 a € 500,00** per ogni animale.

Il Comune, sempre in caso di violazione di quanto stabilito dall'art. 19, ha inoltre facoltà di ordinare la cessazione immediata dell'attività e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi ovvero il diniego della concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.

Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 si applica una sanzione amministrativa da **€ 77,00 a € 232,00**;

3. Per le inosservanze agli artt. 24, 25, 26 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di una somma **da € 25,00 a € 150,00**.

4. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 27 del presente regolamento raccolta deiezioni, si applica la sanzione amministrativa di una somma da **€ 50,00 a € 300,00**.

³ Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli Enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a 25,00 € né superiori a 10.000,00 €.

5. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 27 comma 2 del presente regolamento , si applica la sanzione amministrativa di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**.

6. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della Legge n.689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa di una somma **da € 100,00 a € 500,00**.

7. Chiunque, in caso di **incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento**, da cui derivi danno a uno o più animali (siano essi d'affezione, da reddito o protetti) non si attenga al previsto obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 389,00 a € 1.559,00**, secondo quanto disposto dal comma 9-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada), di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Inoltre, **ogni altra persona coinvolta in un incidente** con danno a uno o più animali (siano essi d'affezione, da reddito o protetti) che non ponga in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 78,00 a € 311,00**.

8. I proventi delle sanzioni comminate saranno destinati a promuovere e finanziare gli obblighi del Comune derivanti dal presente regolamento

Art. 43 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento compete all'Amministrazione comunale che si avvale del proprio Servizio o Corpo di Polizia Municipale e di Guardie zoofile effettive o volontarie nominate dal Sindaco del comune;

2. La Vigilanza compete inoltre agli Organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza di cui l'art. 57 del Codice di Procedura Penale, al Corpo di Polizia Provinciale di Bologna, al personale dei Servizi di vigilanza e prevenzione dell'AUSL, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle Guardie volontarie o effettive delle Associazioni zoofile o protezionistiche riconosciute giuridicamente aventi qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 6 della legge 189/2004 ovvero da leggi nazionali e/o regionali in materia.

Art. 44 – Inumazione di animali

In attuazione del Regolamento CE 1069/2009 è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini, previa acquisizione di una certificazione medico-veterinaria che ne consenta l'esecuzione e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali, il certificato deve essere conservato dal proprietario.

Art. 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

'NOTE AL REGOLAMENTO':

ⁱ Su richiesta delle associazioni aderenti al Comitato per la tutela degli animali d'affezione della Provincia di Bologna è stata concordata la formulazione dell'articolo, nell'auspicio di facilitare l'accesso ai mezzi di trasporto con animali. E' evidente che la formulazione dell'articolo, così come riportato, non tiene conto del regolamento dell'ente gestore del trasporto pubblico.

ⁱⁱ Su richiesta delle associazioni aderenti al Comitato per la tutela degli animali d'affezione della Provincia di Bologna è stata concordata la formulazione dell'articolo. Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Bologna ha evidenziato che il Regolamento di Polizia Veterinaria prevede guinzaglio e museruola nei locali aperti al pubblico.